

Comune di REA

Provincia di Pavia

DELIBERA N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 14/04/2011

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15/16 MAGGIO 2011

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ed INDIRETTA. Determinazione degli spazi.

(Art. 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130)

L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di APRILE alle ore DICIOOTTO E MINUTI ZERO nella Residenza municipale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

SEGNI CLAUDIO	SINDACO	<i>PRESENTE</i>
ANDOLFI CLAUDIO	ASSESSORE	<i>PRESENTE</i>
BERGONZI GIULIO BENITO	ASSESSORE	<i>ASSENTE</i>
GABETTA FRANCESCO	ASSESSORE	<i>PRESENTE</i>
MAESTRI PAOLO	ASSESSORE	<i>PRESENTE</i>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. REHO Carlo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEGNI Claudio assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così modificato dall'art. 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque **NON** partecipi alla competizione con liste dei candidati o con candidature;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell'8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Viste le disposizioni ministeriali;

Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 212/1956;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: favorevoli;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale;
- 2) di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge nella misura prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune che è di n. **429** abitanti e cioè: metri 2 di altezza per metri ⁽²⁾ **1** di base;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(2) *m. 2 x 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
m. 2 x 6 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
m. 2 x 8 nei Comuni con popolazione superiore o che siano capoluoghi di provincia.*

(3) *In caso di elezioni circoscrizionali di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278, come modif. dalla legge 3 gennaio 1978, n. 3, aggiungere: "Determinare nel numero di..... gli spazi destinati alla propaganda diretta e indiretta, per le elezioni dei consigli Circoscrizionali, secondo i criteri di al § 10 della circolare M.I. n. 1943/V dell'8 aprile 1980".*

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.TO SEGNI CLAUDIO

Il Segretario

F.TO REHO DOTT. CARLO

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data 15/04/2011

Il Responsabile del Servizio

F.TO REHO DOTT. CARLO

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Il Segretario

Data 15/04/2011

F.TO REHO DOTT. CARLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il giorno 15/04/2011

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Il Segretario

Data 15/04/2011

F.TO REHO DOTT. CARLO

.

Il Segretario

Data 15/04/2011

F.TO REHO DOTT. CARLO

Comune di Verrua Po
Provincia di Pavia

**ELEZIONI PROVINCIALI
DEL 15/16 MAGGIO 2011**

ELENCO DEGLI SPAZI
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale ⁽¹⁾

(In esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)

(Allegato alle deliberazione di Giunta n. del 14/04/2011)

(1) Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta municipale deve provvedere a stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle competizioni elettorali, *distintamente per ciascuna elezione* con le modalità innanzi chiarite.

Analogamente, la Giunta municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 212, devono essere sempre di *ugual numero* di quelli stabiliti per coloro che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

(§ 11, circ. min. n. 1943/V dell'8/4/

N. Progr.	Centro abitato	Popolazione residente	N. spazi (¹)	Spazi istituiti per coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature (art. 1, primo comma della legge)				Spazi istituiti per coloro che NON partecipano direttamente alla campagna elettorale (art. 1, secondo comma della legge) (²)				Mezzi per l'affissione (³)
				Elezioni Regionali	Elezioni Provinciali	Elezioni Comunali	Elezioni	Elezioni Regionali	Elezioni Provinciali	Elezioni Comunali	Elezioni	
				N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
1	INTERO CAPOLUOGO	429			1				1			T

(1) Vedasi art. 2, secondo comma, della legge 212.
(2) In numero uguale agli spazi riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature.(3) **R** = riquadri; **T** = tabelloni